

**Proponente: 12.A**  
**Proposta: 2019/116**

**del 04/04/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 511**

**del 04/04/2019**

**LEGALE**

**Dirigente: GNONI Avv. Santo**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 1446/2018 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA IN ESITO AL GIUDIZIO N. 4460/17 R.G. PROMOSSO DA S. P. - INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA

## **Il Dirigente del Servizio Legale,**

Premesso:

- che con atto di citazione notificato in data 17/8/2017 ed acquisito al n. 82766 di P.G. il sig. P. S. conveniva il Comune avanti il Giudice di Pace di Reggio Emilia per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro derivante da insidia stradale;
- che la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi in essere all'epoca del sinistro prevedeva la gestione diretta da parte del Comune del contenzioso riferito a richieste di risarcimento non superiori a € 10.000,00 e che la richiesta avanzata dal sig. P. S. era di € 5.000,00;
- che, pertanto, con deliberazione n. 158 I.D. del 28/9/2017 la Giunta Comunale autorizzava a resistere in giudizio e conferiva incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Cristina Bongiorno del Servizio Legale;
- che il giudizio, iscritto al n. 4460/17 R.G., si concludeva con la sentenza n. 1446/2018, depositata in data 10/10/2018 (ALL.1), che accoglieva la richiesta di risarcimento nel limite di competenza del Giudice di Pace, vale a dire € 5.000,00;

Ritenute non condivisibili le argomentazioni poste dal Giudice di Pace alla base della sua decisione;

Rilevato che pendono davanti all'Autorità Giudiziaria diversi giudizi vertenti sulla medesima materia e che è quindi interesse dell'Amministrazione evitare che attraverso il passaggio in giudicato della succitata sentenza si vengano a cristallizzare principi non condivisibili in punto di diritto e contrastanti con quelli esposti da giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione, con particolare riguardo all'onere della prova della dinamica del fatto incombente sul danneggiato ed a quelli ulteriori che si esporranno nell'atto di appello in relazione alla specifica fattispecie;

Ritenuto pertanto – anche quindi per scoraggiare il proliferare di analoghi giudizi – di impugnare avanti il Tribunale di Reggio Emilia la sentenza del Giudice di Pace richiamata in premessa, confermando l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avvocato Cristina Bongiorno del Servizio Legale comunale, con ogni più ampio mandato e facoltà;

Richiamato l'art. 34 dello Statuto Comunale il quale prevede che la competenza all'esercizio della rappresentanza legale dell'ente in giudizio è in capo al Dirigente dell'Avvocatura Civica per le controversie di valore sino a € 50.000,00;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

## **DETERMINA**

- di impugnare avanti al Tribunale di Reggio Emilia la sentenza n. 1446/2018, depositata in data 10/10/2018, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Emilia nella causa RG n. 4460/17 descritta in premessa;
- di incaricare della rappresentanza e della difesa in giudizio del Comune l'avvocato Cristina Bongiorno del Servizio Legale comunale, conferendole ogni più ampio mandato e facoltà, con potere di conciliare e transigere.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente  
Avv. Santo Gnoni